COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

133.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Pizzo ed altri; Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure *(Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato)* (6309) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 5

Alagna Egidio (gruppo PSI) 4

Fincato Laura, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 4

Russo Ferdinando (gruppo DC) 4

Sapienza Orazio (gruppo DC), *Relatore* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori Marniga ed altri: Provvidenze per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso *(Approvata dal Senato)* (5811) ... 6

PAG.

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6, 7, 9, 10

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro* 10

Ebner Michl (gruppo misto) 9

Rivera Gianni (gruppo DC), *Relatore* 7

Willeit Ferdinand (gruppo misto) 9, 10

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni in materia di pubblico impiego *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4464) 10

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10, 11, 12, 15, 16, 19

Bissi Gianpaolo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 12, 14, 16, 19

Gelpi Luciano (gruppo DC), *Relatore* 11, 12, 16, 19

Novello Pallanti (gruppo comunista-PDS) ... 19

Picchetti Santino (gruppo comunista-PDS) .. 16

Votazioni nominali:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 5, 10, 20

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Salvo Andò, Tina Anselmi, Andreino Carrara e Giovanna Tealdi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Egidio Alagna, Franco Ciliberti, Costante Portatadino e Ferdinando Russo per l'esame della proposta di legge n. 6309.

Discussione della proposta di legge senatori Pizzo ed altri; Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (6309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pizzo, Ricevuto, Innamorato, Agnelli Arduino, Manieri, Pellegrino e Meraviglia; Spitella, Bono Parrino, Manzini e Mezzapesa: « Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure », già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 16 gennaio 1992.

Comunico che, in data 28 gennaio 1992, la I Commissione ha espresso parere favorevole. Comunico altresì che la V Commissione ha espresso parere favorevole in data 29 gennaio 1992.

L'onorevole Sapienza ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Prima di parlare del contenuto del provvedimento al nostro esame, desidero ricordare che la necessità di pervenire alla sua approvazione definitiva prima della fine della legislatura ne ha impedito l'abbinamento con altre tre proposte di legge assegnate alla nostra Commissione in sede referente. Mi riferisco alla proposta di legge n. 6126 (di iniziativa dei deputati Russo Ferdinando, Armellin, Foschi, Bianchi, Riggio, Rocelli, Sapienza, Carelli, Napoli, Pisicchio e Faraguti), alla proposta di legge n. 6066 (di iniziativa dei deputati Ciliberti, Cimmino, Tancredi, Bianchi, Bortolani, Ravasio e Monaci) e alla proposta di legge n. 6128 (di iniziativa dei deputati Alagna, Savino, Spina, Reina, Saladino, Barbalace, Amodeo, Sinatra, Vairo, Nicotra e Nucci Mauro). Ho voluto ricordare tali proposte di legge perché se fossimo stati in condizioni diverse saremmo pervenuti al loro abbinamento con il provvedimento all'ordine del giorno.

Detto questo, desidero brevemente soffermarmi sui contenuti della proposta di legge n. 6309.

Tale provvedimento intende prorogare di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi magistrali, con due benefici sostanziali: l'immediata immissione in ruolo dei docenti necessari al funzionamento della scuola, nell'anno in cui si ottiene la proroga, e un considerevole ri-

sparmio delle spese che si dovrebbero sostenere qualora si volesse procedere alla effettuazione di nuovi concorsi.

La proroga di un anno non intacca le attese dei nuovi docenti e di coloro che tenteranno l'esperienza concorsuale e ciò mi consente, in qualità di relatore, di raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Nell'articolo 1 si prevede la proroga di un anno delle graduatorie. Nell'articolo 2 si stabilisce che, per i concorsi di cui alla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza il personale in servizio presso le scuole prescelte quali sede d'esame. Nel comma 2 di questo stesso articolo, si conferma la normativa secondo la quale il segretario da assegnare alla commissione di concorso, anche nel caso in cui essa si articoli in più sottocommissioni, può essere uno solo.

Ribadisco il mio parere favorevole su tale provvedimento che invito la Commissione ad approvare nei tempi più rapidi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sapienza per la sua relazione e per il suo richiamo alle proposte di legge nn. 6126, 6066 e 6128, che non è stato possibile abbinare a quella approvata dal Senato in quanto assegnate alla nostra Commissione in sede referente. Il relatore ha fatto bene a darne conto, perché riguardano la stessa materia.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERDINANDO RUSSO. Se il tempo lo avesse consentito avremmo dovuto esaminare con maggiore attenzione il problema delle graduatorie dei concorsi per il personale della scuola, al fine di prorogarne la validità per due anni, come chiedeva la proposta di legge n. 6126, di cui sono primo firmatario, assegnata in sede referente. Dico questo perché a coloro che avevano partecipato ai concorsi era stata garantita, nei bandi di concorso, la validità triennale delle graduatorie, che poi a causa dei ritardi è stata praticamente annullata. Perciò, i candidati che parteciparono ai concorsi, certi che per tre anni avrebbero potuto usufruire delle graduatorie, si sono trovati di fronte a graduatorie valide solo per un anno. Quindi, la proroga per due anni prevista nella proposta di legge n. 6126 non faceva altro che riconoscere un diritto dei partecipanti al concorso.

Il Senato ha approvato invece la proroga per un solo anno. Ciò viene a ledere un diritto sostanziale dei partecipanti ai concorsi. Tuttavia, poiché i tempi non ci consentono di emendare il provvedimento, spetterà al prossimo Parlamento il compito di sanare l'imperfezione che si introduce con l'approvazione di questa proposta di legge.

EGIDIO ALAGNA. Desidero ringraziare il relatore per aver dato atto che si sarebbe dovuto procedere all'abbinamento con il testo al nostro esame anche della proposta di legge n. 6128, della quale sono primo firmatario. Ricordo a me stesso ed alla Commissione che avevo chiesto la dichiarazione d'urgenza; ma, come è stato giustamente ricordato, essendo stata assegnata alla Commissione lavoro in sede referente, la proposta di legge n. 6128 non ha potuto essere abbinata al testo che ci perviene dal Senato, assegnato, invece, in sede legislativa.

Per quanto riguarda il provvedimento in oggetto, eccetto piccole differenziazioni, posso dire che esso equivale, nella sostanza, a quello da me presentato, per cui sono favorevole al suo esame e raccomando alla Commissione di procedere rapidamente all'approvazione. Infatti, essendo ormai prossimo il termine della legislatura, l'approvazione di un qualsiasi emendamento, imponendo il rinvio al Senato, renderebbe impossibile il varo della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAURA FINCATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero ringraziare il presidente, il relatore e l'in-

tera Commissione per la velocità con la quale stanno procedendo nell'esame di un provvedimento di cui il Governo sollecita l'approvazione, pur non avendo presentato direttamente un disegno di legge per le ragioni a tutti note.

È stato ricordato il ritardo nei tempi di svolgimento di un concorso; arriverà il momento in cui la riflessione sui concorsi e sul loro svolgimento dovrà essere più approfondita. Per il momento, la proposta di legge che la Commissione si appresta ad approvare inizia a dare risposta alle attese degli interessati consentendo all'Amministrazione di fissare tempi certi per la prossima tornata concorsuale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Validità delle graduatorie di concorso).

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

(È approvato).

ART. 2.

(Norme organizzative).

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

2. A ciascuna commissione di concorso è assegnato un solo segretario, anche nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una o più sottocommissioni.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 6309, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Pizzo ed altri; Spitella ed altri: « Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure » *(Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato)* (6309):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Antonucci, Azzolini, Battaglia, Bianchi, Cavicchioli, Ciliberti, Cimmino, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lombardo, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Portatadino, Rivera, Russo Ferdinando, Samà, Sapienza e Vazzoler.

Discussione della proposta di legge senatori Marniga ed altri: Provvidenze per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso (Approvata dal Senato) (5811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Marniga, Fabbri, Scevarolli, Forte, Bozzello Verole, Zanella, Giugni e Mariotti: « Provvidenze per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso », già approvata dal Senato nella seduta antimeridiana del 4 luglio 1991.

Ricordo che nella seduta dell'8 gennaio 1992 la nostra Commissione aveva adottato in sede referente il seguente nuovo testo della proposta di legge:

ART. 1.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.

ART. 2.

1. Il regolamento per l'attuazione dalla presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:

a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;

b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità;

c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;

d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavo-

ratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

ART. 3.

1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.

ART. 4.

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

ART. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che su tale testo, in data 9 gennaio 1992, la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Comunico altresì che in data 23 gennaio 1992 la V Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento " Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano " ».

L'onorevole Rivera ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANNI RIVERA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente, auspicando la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il regolamento per l'attuazione dalla presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:

a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;

b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità;

c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;

d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

(È approvato).

ART. 3.

1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.

(È approvato).

ART. 4.

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

(È approvato).

Gli onorevoli Willeit ed Ebner hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Agli appositi Corpi di Soccorso Alpino, cui in base alla legislazione provinciale è affidato in provincia autonoma di Bolzano il soccorso ed il salvataggio montano sono estese le prerogative e le facoltà previste dalla presente legge.

4. 01.

Invito i presentatori a ritirare tale articolo aggiuntivo, in quanto su di esso sarebbe necessario acquisire i pareri delle competenti Commissioni, il che impedirebbe di approvare il provvedimento nella seduta odierna.

FERDINAND WILLEIT. In considerazione di quanto da lei dichiarato, signor presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 4.01, riservandomi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

MICHL EBNER. Mi associo alla dichiarazione del collega Willeit.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento che recepisce la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano ».

5. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Willeit e Ebner hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione,

considerata la rilevanza delle operazioni di soccorso alpino,

impegna il Governo

ad estendere le prerogative e le facoltà previste dalla presente legge agli appositi Corpi di Soccorso Alpino, cui in base alla legislazione provinciale è affidato in provincia autonoma di Bolzano il soccorso ed il salvataggio montano ».

0/5811/1/XI

Willeit, Ebner.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

FERDINAND WILLEIT. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Willeit.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5811, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Marniga ed altri: « Provvidenze per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso » *(Approvata dal Senato)* (5811):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Cavicchioli, Cimmino, Diaz, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini, Loiero, Lombardo, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rivera, Samà, Sapienza e Vazzoler.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di pubblico impiego (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di pubblico impiego », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 21 dicembre 1989.

Ricordo che nella seduta del 24 ottobre 1991 la nostra Commissione aveva adottato in sede referente un nuovo testo del disegno di legge, pubblicato sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di pari data.

Comunico che in data 28 gennaio 1992 la I Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti dei quali la nostra Commissione, in sede referente, ave-

va deliberato la trasmissione nella seduta del 23 gennaio 1992.

Comunico altresì che sugli stessi emendamenti e sul testo adottato in sede referente la V Commissione, in data 29 gennaio 1992, ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge confermando le condizioni di cui alla deliberazione del 12 novembre 1991 relativamente agli articoli 2 e 3 e con l'ulteriore condizione che il comma 7 dell'articolo 6 sia riformulato nei termini di cui all'emendamento 6.2 e, conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 6 le parole: "1° ottobre 1991" siano sostituite dafle seguenti: "1° gennaio 1992";

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.1, 3.2, 3.1, 5.1, 6.1 e 6.01;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.2 ».

L'onorevole Gelpi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente, auspicando la rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi del l'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, dopo le parole: « è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale » sono aggiunte le seguenti: « con organico di 1850 unità, ripartito nelle varie qualifiche e sedi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fermo restando che alla copertura dei relativi posti si provvede esclusivamente con le procedure di mobilità previste dal comma 3 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, così come modificate dalla presente legge, si applicano anche alle camere di commercio. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano ai comuni, alle province, alle comunità montane e ai loro consorzi.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infan-

zia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo. Le stesse disposizioni si applicano ai servizi di assistenza sanitaria ospedaliera prestati dal personale delle Scuole per infermieri professionali dell'Associazione italiana della Croce Rossa con oneri a carico della stessa Associazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, per la copertura di posti in organico resisi vacanti, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali, le comunità montane e i loro consorzi, nonché le unità sanitarie locali, possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie, se ancora valide, relative a concorsi già svolti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

4. Ai fini del presente articolo, per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

2. 1.

Sopprimere il comma 4.

2. 2.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Ritiro l'emendamento 2.2 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spetta in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture e le procedure della pubblica amministrazione tramite un apposito nucleo ispettivo, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne disciplini l'attività, composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento della efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2543 e 2544 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991 e, per gli anni

successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione della efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui al medesimo articolo 26 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate, di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministrazione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti è esercitato in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dal medesimo articolo 26.

4-*bis*. Le convenzioni e i contratti per lo studio, la progettazione, la esecuzione e attuazione dei progetti e per la verifica dei risultati, limitatamente al periodo di sperimentazione dei progettti, sono stipulati anche a trattativa privata con amministrazioni o enti pubblici o a partecipazione pubblica o con privati di comprovata capacità professionale e solidità economica, o con consorzi, anche misti, appositamente costituiti nelle forme previste dal codice civile.

4-*ter*. La composizione del comitato tecnico scientifico è integrata, quando se ne ravvisi l'opportunità, da quattro esperti di cui due in rappresentanza della Commissione per il coordinamento normativo e funzionale della informatica nella Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici, costituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, e due in rappresentanza della Commissione per l'automazione dei servizi della pubblica amministrazione del Ministero del tesoro – Provveditorato generale dello Stato.

4-*quater*. Ai fini dell'approvazione dei progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si prescinde dai pareri dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, della Commissione per il coordinamento dell'informatica nell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. La ripartizione percentuale di fondi prevista al comma 2 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è soppressa, salvo per quanto riguarda il limite massimo del 3 per cento destinabile alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 26.

6. La realizzazione dei progetti nei settori e per gli scopi previsti dal comma 3 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 è effettuata, oltre che con progetti finalizzati e progetti-pilota, anche con progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato.

7. Il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 svolge, in aggiunta

alle attribuzioni in esso previste, funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica per il Ministro per la funzione pubblica su tutti i progetti da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa. Esso è composto di dodici esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica di cui tre in rappresentanza delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nell'Osservatorio del pubblico impiego. Con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, con oneri a carico delle disponibilità di cui agli stanziamenti dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il compenso per l'attività del comitato predetto.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4 in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

b-bis) la effettuazione di analisi con azione di monitoraggio per individuare soluzioni organizzative idonee a migliorare funzionalità ed efficienza agli uffici pubblici. Le soluzioni potranno consistere anche in procedure operative eventualmente in deroga a quelle vigenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

9. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 8, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

10. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1993.

11. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

12. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole anno finanziario 1991 *con le seguenti* anno finanziario 1992.

3. 2.

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13.

3. 1.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Il dipendente che abbia prestato servizi presso amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché di altri enti pubblici non economici, nazionali e locali, in posizioni giuridiche diverse, ha diritto alla ricongiunzione, per il conseguimento di un'unica indennità di buonuscita o di altra indennità di identica natura comunque denominata presso l'amministrazione competente in relazione all'ultimo rapporto di lavoro, senza onere a suo carico, di tutti i periodi connessi ai predetti servizi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, e sempreché non abbiano dato luogo a corresponsione di indennità di buonuscita comunque denominata.

2. L'indennità di cui al comma 1 è liquidata d'ufficio nei casi di cessazione del servizio per raggiunti limiti di età o per morte e su domanda dell'interessato negli altri casi.

3. La ricongiunzione – anche per i rapporti d'impiego in corso relativamente ai servizi pregressi – opera di diritto con le modalità previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferma restando la successione delle competenze come delineata nel presente articolo.

4. Ai soli fini dell'individuazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la ricongiunzione, l'interessato deve dare comunicazione all'amministrazione di provenienza del nuovo rapporto di impiego entro 3 mesi dal suo inizio, ovvero, per i rapporti di impiego in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 6 mesi da detta data.

5. Nel termine di un anno dall'inizio del nuovo rapporto di impiego, o dall'entrata in vigore della presente legge per i rapporti in corso a tale data, l'indennità di cui al comma 1 maturata in relazione al precedente impiego, deve essere versata all'amministrazione sulla quale incombe l'onere della liquidazione complessiva dell'indennità medesima. Nei casi di ritardo del versamento, le somme vanno maggiorate degli interessi legali. Ove il ritardo sia da attribuire alla mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4, l'interesse è posto a carico del dipendente, il quale, però, può rinunciare al beneficio della ricongiunzione.

6. Sono abrogati gli articoli 4, 18, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, 26, ottavo comma e 42 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. I dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge per i quali le attuali disposizioni prevedono il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai fini del raggiungimento di quaranta anni di servizio effettivo possono a domanda continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età.

2. Il servizio in prolungamento è valutabile in ogni caso ai fini del trattamento previdenziale di buonuscita ed è computabile ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di effettivo servizio, indipendentemente dai periodi comunque equiparabili.

3. La domanda di trattenimento in servizio deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età.

4. Nei dodici messi successivi alla data in entrata in vigore della presente legge, i dipendenti in servizio alla stessa data possono presentare la domanda di cui al comma 1 anche in deroga al termine di presentazione previsto dal comma 3.

Gli onorevoli Picchetti e Pallanti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge per i quali le attuali disposizioni prevedono il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, possono a domanda continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età anche nel caso abbiano maturato quaranta anni di servizio pensionabile.

5. 1.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Picchetti e Pallanti 5.2. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.1 del relatore.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Picchetti e Pallanti 5.2.

SANTINO PICCHETTI. Ho presentato l'emendamento 5.2, soppressivo dell'articolo 5, in quanto non appare opportuno inserire in un provvedimento estremamente frammentario una disposizione importante come quella sull'età pensionabile. Pertanto, invito la Commissione a votare a favore dell'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Picchetti e Pallanti 5.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

SANTINO PICCHETTI. Essendo stato respinto l'emendamento 5.2, il gruppo comunista-PDS voterà contro l'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Il dieci per cento dei posti delle dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali delle singole Amministrazioni, così come stabilite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo o della legge 11 luglio 1980, n. 312, con esclusione della nona qualifica funzionale, del personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1986. n. 68, è attribuito, a domanda, mediante inquadramento, al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia alla predetta data effettivamente espletato, per almeno cinque anni, le mansioni dei pro-

fili professionali di qualifica funzionale immediatamente superiore rispetto a quelli ascritti alla qualifica funzionale di appartenenza e superi apposita prova selettiva ad indirizzo teorico-pratico da svolgersi o mediante *tests* bilanciati da risolvere in tempo predeterminato, ovvero mediante colloquio, al fine di accertare il possesso della relativa professionalità.

2. La domanda di partecipazione alla prova selettiva, con l'indicazione dei profili professionali e delle qualifiche funzionali nei quali si chiede l'inquadramento, deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'ammissione è richiesta la valutazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, sia in ordine all'effettivo esercizio delle mansioni, sia ordine alla reale corrispondenza delle stesse con le attribuzioni del profilo professionale nel quale è chiesto l'inquadramento.

3. Il contenuto di prova selettiva, unica per l'accesso a ciascun profilo professionale in ciascuna amministrazione, i creiteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, le sedi di svolgimento della prova sono stabiliti con decreto del Ministro competente da emanarsi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato. Lo svolgimento delle prove selettive deve avere inizio entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale. Consegue l'idoneità nella prova selettiva il personale che riporti una votazione non inferiore a sei decimi. La votazione conseguita nella prova selettiva è incrementata di un punteggio aggiuntivo pari a 0,2 punti per ogni anno di servizio comunque prestato, o frazione superiore a sei mesi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande previsto dal comma 2.

4. Il numero di posti attribuibili al personale utilmente collocato nelle graduatorie di ciascun profilo professionale è stabilito proporzionalmente al numero degli idonei di ciascuna di esse nella percentuale risultante dal rapporto fra il totale dei posti complessivamente attribuibili per l'amministrazione ed il totale degli idonei delle graduatorie di tutti i profili professionali della stessa. L'inquadramento del predetto personale nei profili professionali per i quali è stata sostenuta la prova selettiva avverrà secondo l'ordine di graduatoria ed avrà effetto dal 1° ottobre 1991 nel limite dei posti disponibili alla predetta data. Per i posti che si renderanno successivamente disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale fino al 31 dicembre 1993 gli inquadramenti decorreranno dalla data in cui si verifica la relativa disponibilità. Con effetto dal 1° gennaio 1994 ove, rispetto al numero degli aventi titolo, non vi sia disponibilità di posti nei predetti contingenti di profili professionali, l'inquadramento è effettuato in soprannumero.

5. Le disposizioni previste dai precedenti commi si applicano anche al personale civile comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1988, n. 400, che abbia prodotto domanda di inquadramento ai sensi degli articoli 38 e 39 della medesima legge e che non abbia fruito dell'inquadramento previsto dal comma 4 del predetto articolo 38.

6. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di trovare ulteriore applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 comma decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo della legge 11 luglio 1980, n. 312; all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; all'articolo 4, commi 3 e 4, e all'articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254; agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987. n. 494.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.250 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti ».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole dal 1° ottobre 1991 *con le seguenti* dal 1° gennaio 1992.

6. 3.

Sopprimere il comma 5.

6. 1.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 29.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate ».

6. 2.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. È istituito il ruolo del personale dell'Ufficio Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'allegata tabella, nella consistenza organica complessiva fissata dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 giugno 1991 e con contestuale riduzione dei posti nelle qualifiche iniziali delle Amministrazioni di provenienza. Al personale delle qualifiche funzionali compreso nel suindicato organico si applica la legge 29 marzo 1983, n. 93, comparto Ministeri. Ai dirigenti si applica la normativa relativa alla dirigenza statale.

2. Per la durata in carica del Garante per la radiodiffusione e l'editoria si applica l'articolo 10, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 2987, per i membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 22 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalità di trasferimento del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante nei ruoli di cui al comma 1.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il termine di cui al comma 3, sono definite le modalità di trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale da immettere nel ruolo dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, al fondo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Il collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 3.

6. 01.

*(Articolo 6-*bis*, comma 1).*

TABELLA

Quadro A – Dirigenti:

Dirigente Generale n. 3;

Dirigente Superiore n. 7;

Primo Dirigente n. 14.

Per un totale di n. 24.

Quadro B – Personale delle qualifiche funzionali:

IX livello n. 10;

VIII livello n. 25;

VII livello n. 45;

VI livello n. 8;

V livello n. 45;

IV livello n. 7;

III livello n. 7;

II livello n. 7.

Per un totale di n. 154.

GIANPAOLO BISSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.1 e 6.2 del relatore.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.01.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6.01 del Governo con l'allegata tabella, accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NOVELLO PALLANTI. Il gruppo comunista-PDS si asterrà nella votazione finale, in quanto nel provvedimento è stato mantenuto l'articolo 5, che prevede l'elevazione volontaria dell'età pensionabile per i dipendenti dello Stato. A questo riguardo, non ci opponiamo al principio dell'elevazione dell'età pensionabile a sessantasette anni, ma siamo contrari al fatto che una norma così importante venga introdotta in un provvedimento disorganico e dal contenuto frammentario.

LUCIANO GELPI, *Relatore.* Ringrazio la Commissione per il lavoro svolto ed invito i colleghi ad approvare il disegno di legge, stante la sua grande importanza ed il notevole ritardo – quasi tre anni – dalla sua approvazione da parte della I Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di pubblico impiego » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4464):

Presenti	28
Votanti	19
Astenuti	9
Maggioranza	10
Hanno votato *sì*	19
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Cavicchioli, Cimmino, Ferrari Bruno, Gelpi, Loiero, Lombardo, Malvestio, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Nucci Mauro, Pisicchio, Rivera, Sapienza e Vazzoler.

Si sono astenuti:

Diaz, Ghezzi, Lodi Faustini, Lucenti, Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Picchetti e Samà.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 28 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO